



Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2 lett. c

² È rilasciato un visto di ritorno se:

- c. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 59 capoverso 5 LStrL.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

¹ RS 142.204